REGOLAMENTO (CEE) N. 2933/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1981

recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1966/81 della Commissione, del 14 luglio 1981 [4], ha fissato le restituzioni per i prodotti del settore delle carni suine ;

considerando che, tuttavia, tenuto conto della situazione sul mercato mondiale, è opportuno sospendere, per tutti i prodotti che consistono segnatamente in carni fresche, ad eccezione di quelli della sottovoce 02.01 A III a) 1 aa) a destinazione della Polonia, la possibilità della fissazione anticipata della restituzione prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 857/78 della Commissione, del 27 aprile 1978 [5] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per i prodotti della sottovoce 02.01 A III a), ad eccezione di quelli della sottovoce 02.01 A III a) 1 (aa) ed esportati nel quadro delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1966/81, nonché per i prodotti delle sottovoci 01.03 A II b), 02.06 B I b) 4 aa) e 6 aa), 16.02 B III a) 2 aa) 11 (aaa), 22 (aaa) e 33 (aaa), la possibilità della fissazione in anticipo della restituzione è sospesa dal 13 al 31 ottobre 1981.

2. I titoli della fissazione anticipata obbligano a esportare verso il o i paesi terzi menzionati nei titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
(4) GU n. L 192 del 15. 7. 1981, pag. 23.
(5) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 15.